

« I municipi di queste città potranno però concorrervi per una somma da determinarsi dal Consiglio comunale. »

CASARETTO. Io farò una sola osservazione. Avendo la Camera adottato l'emendamento Sulis sull'articolo 2, in cui era detto che lo stabilimento delle Camere di commercio era obbligatorio una volta che fosse decretato dai municipi, mi pare che converrebbe rendere anche obbligatorio il concorso dei municipi allo stabilimento di queste Camere di commercio, tanto più che queste Camere di commercio, a mio avviso, sono instituite piuttosto nell'interesse generale che nell'interesse particolare degli stessi commercianti.

Infatti, se queste Camere di commercio apriranno un nuovo commercio, potrà questo essere vantaggioso tanto ai consumatori quanto ai commercianti stessi. Il commercio del guano, per esempio, è stato più utile ai proprietari dei campi, che non alla pluralità dei commercianti; così, se si diminuiscono le spese di produzione, questa diminuzione ridonderà non a vantaggio dei commercianti, ma a quello dei consumatori.

Mi pare adunque che si dovrebbe sostituire la parola *dovranno* alla parola *potranno*, in conformità di quello che si è fatto nell'articolo 2.

DEL CASARETTO, relatore. La Commissione non crede dover ammettere l'emendamento del deputato Casaretto, poichè potrebbe derivarne un inconveniente. Alcuni negozianti potrebbero unirsi per chiedere al municipio che facesse istanza per lo stabilimento di una Camera di commercio, ed il municipio mosso alle volte da idee troppo ristrette, potrebbe respingere tale domanda per timore di dover contribuire nelle spese occorrenti; epperò coll'emendamento proposto si verrebbe forse a porre un ostacolo allo stabilimento di Camere di commercio in quelle città in cui per avventura possono venire altamente invocate dal commercio.

Per questi motivi io stimo mantenere la redazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Casaretto consisterebbe nel sostituire la parola *dovranno* alla parola *potranno*...

CASARETTO. Non essendo accettato dalla Commissione, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 17 quale venne proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 18. Il riparto a carico dei commercianti delle spese contemplate nel precedente articolo si farà mediante una sovrimposta di centesimi addizionali sopra ogni lira della tassa di commercio e d'industria che verrà pagata da ogni commerciante ed industriale domiciliato ed avente stabilimento nella città in cui risiede la Camera. »

(La Camera approva.)

La Commissione emenderebbe a questo modo l'articolo 19:

« Le spese da sopportarsi dai commercianti ed industriali saranno, previa l'approvazione dell'intendente, ripartite nell'istessa somma dell'imposta locale in aumento alla tassa principale dai medesimi dovuta. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 20. Per la riscossione della sopratassa stabilita nell'articolo 17 saranno seguite le stesse norme che sono in vigore per la riscossione delle tasse sulle patenti d'industria e commercio, e ne verrà fatto contemporaneamente il pagamento agli stessi agenti e nelle medesime proporzioni. »

(La Camera approva.)

« Art. 21. Le Camere formeranno annualmente il bilancio

delle loro spese, il quale sarà pubblicato ed approvato nello stesso modo dei bilanci comunali.

« Non potranno essere comprese nei bilanci suddetti altre spese che quelle meramente necessarie al disimpegno delle attribuzioni delle Camere. »

(La Camera approva.)

La Commissione propone ancora un articolo d'aggiunta formulato in correlazione della proposta fatta dall'onorevole deputato Sulis.

« Art. 22. Finchè non siano attivate le Camere di commercio instituite coll'articolo 2 della presente legge, le attuali Camere di agricoltura e commercio continueranno a disimpegnare le loro attribuzioni. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'intero progetto di legge rimane così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 688.)

Prima che si addivenga allo squittinio segreto metterò ai voti l'invio al Ministero delle finanze della petizione sporta dai dodici negozianti di Vigevano riguardante le Camere di commercio.

(L'invio è approvato.)

(Segue lo squittinio segreto sul complesso della legge.)

Risultamento della votazione:

Presenti	112
Votanti	111
Maggioranza	56
Voti favorevoli	84
Voti contrari	27
Astenutosi	1

(La Camera adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Invito alla ringhiera il deputato Gustavo Di Cavour affinchè riferisca sulle petizioni riguardanti le miniere della Savoia.

(Coltivazione di miniere in Savoia.)

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Sotto il numero 5053 vengono registrate diciotto petizioni di municipi e numerosi abitanti del mandamento di Saint-Georgers des Hurlières, e di alcuni luoghi circonvicini. Questi petizionari ricorrono alla Camera per lagnarsi di recenti provvidenze prese dall'intendente generale di Chambéry onde far cessare repentinamente la coltivazione di numerosi filoni di miniera di ferro (*minerali*) esistenti nei dintorni di Saint-Georges des Hurlières, genere d'industria il quale somministra lavoro a circa ottocento operai che vedono con dolorosa sorpresa i loro interessi e la stessa loro sussistenza gravemente compromessi dall'inopinata sospensione dei loro lavori.

La situazione di tante famiglie industrie e poco agiate, come eziandio le vive istanze di due dei nostri onorevoli colleghi deputati della Savoia, hanno determinato la Commissione ad occuparsi senza ritardo di queste domande, ed a riferire immediatamente alla Camera intorno alle medesime.

Allignano i ricorrenti che da oltre a cinque secoli furono senza interruzione coltivate dagli abitanti dei luoghi circon-